



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario
Davide MINIUSSI	Referendario (relatore)
Federica LELLI	Referendario
Massimiliano MATTINO	Referendario

Nella camera di consiglio del 17 maggio 2023;

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

VISTA la deliberazione n. 61/2022/PRSP con cui questa Sezione ha prescritto al Comune di Alassio di adottare, ai sensi dell'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a

rimuovere le irregolarità rilevate con riferimento al mancato accantonamento, nel rendiconto 2021, del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);

VISTA la deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2023 del Consiglio comunale di Alassio (nota acquisita al protocollo della Sezione n. 1401 del 28 febbraio 2023), avente ad oggetto "*Pronuncia della Corte dei conti n. 61/2022 relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2019, 2020 e 2021. Comunicazione al Consiglio comunale*", concernente le comunicazioni al Consiglio comunale dell'Assessore al bilancio in ordine alla deliberazione di questa Sezione n. 61/2022/PRSP e alla conseguente necessità di procedere a rideterminare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel rendiconto 2022, in applicazione della pronuncia citata, nonché i verbali delle assemblee dei soci delle società SCA srl e Marina di Alassio srl (documentazione tutta trasmessa con nota assunta al protocollo di questa Sezione n. 1401 del 28 febbraio 2023);

VISTA l'ordinanza n. 17/2023, con cui questa Sezione, evidenziando che quanto trasmesso consisteva solamente in una mera comunicazione che, sebbene prospettasse la correzione della quantificazione del FCDE in sede di rendiconto 2022, non vincolava in alcun modo l'Ente (analoghe considerazioni sono state spese con riguardo allo schema di rendiconto trasmesso successivamente);

VISTA la nota con cui il Comune ha comunicato che con deliberazione n. 19 del 29 marzo 2023, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari a euro 14.743.867,58.

VISTA l'ordinanza n. 28/2023 di convocazione della camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott. Davide Miniussi

FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n. 61/2022/PRSP, depositata il 23 dicembre 2022, questa Sezione ha accertato, in sede di esame dei rendiconti 2019, 2020 e 2021 del Comune di Alassio:

- la non congruità dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto 2021, non avendo l'ente tenuto conto, in alcuni casi, dei residui formati nel corso dell'esercizio 2021 (in violazione, dunque, del par. 3.3. dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2001; cfr., in particolare, l'esempio n. 5), con conseguente sottostima del FCDE (calcolando gli accantonamenti sulla base delle percentuali applicate dall'ente in relazione ai capitoli

- mancanti), determinato dall'ente in euro 2.768.144,28, per un importo (stimato dalla Sezione) pari a circa euro 1,5 mln;
- il mancato adeguamento, nell'articolazione della compagine sociale della società Marina di Alassio spa (società, successivamente trasformata in srl, di cui è socio, con una partecipazione al capitale sociale pari al 20%, CNAM Alassio), alla prescrizione contenuta nell'art. 17, c. 1 del d.lgs. n. 175/2016 (che prevede che nelle società miste il socio privato non possa avere una partecipazione al capitale inferiore al 30%), il cui termine, ai sensi dell'art. 26, c. 1 del decreto, è scaduto il 31 dicembre 2017;
 - la carente o omessa esplicitazione, nelle delibere assembleari adottate dalle società Servizi comunali associati s.r.l. e Marina di Alassio s.r.l., delle motivazioni a supporto della scelta dell'organo di amministrazione collegiale, in luogo dell'amministratore unico, come prescritto dall'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto, la Sezione ha prescritto al Comune di adottare, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate con riferimento al non corretto accantonamento, nel rendiconto 2021, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Ente, con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 1401 del 28 febbraio 2023, ha trasmesso la deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2023 del Consiglio comunale, avente ad oggetto "*Pronuncia della Corte dei conti n. 61/2022 relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2019, 2020 e 2021. Comunicazione al Consiglio comunale*" e i verbali delle assemblee dei soci delle società SCA s.r.l. del 14 febbraio 2023 e Marina di Alassio s.r.l. del 24 febbraio 2023.

Con ordinanza n. 17/2023 questa Sezione, evidenziando che quanto trasmesso consisteva solamente in una mera comunicazione che, sebbene prospettasse la correzione della quantificazione del FCDE in sede di rendiconto 2022, non vincolava in alcun modo l'Ente (analoghe considerazioni sono state spese con riguardo allo schema di rendiconto trasmesso successivamente), ha ordinato la trasmissione del rendiconto 2022, una volta approvato.

Con deliberazione n. 19 del 29 marzo 2023, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio finanziario 2022, con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari a euro 14.743.867,58 e un FCDE determinato, tenuto conto di tutti i residui (sia di quelli maturati negli esercizi precedenti, sia di quelli maturati nell'esercizio di competenza), in euro 5.449.073,11, importo significativamente superiore (di oltre 2,6 mln) a quello determinato con riferimento all'esercizio precedente. Ai fini del calcolo del FCDE l'ente ha peraltro tenuto conto anche di alcuni capitoli che erano invece stati esclusi nel determinare il

FCDE nei due esercizi precedenti (al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021), senza che all'epoca fosse stata fornita una specifica motivazione in ordine alla predetta esclusione (circostanza anch'essa rilevata dalla delibera di questa Sezione n. 61/2022). Alcuni capitoli rimangono tuttora esclusi, ma si tratta di residui di importo non significativo e comunque di recente formazione. Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, l'importo del FCDE appare allo stato adeguato e comunque determinato in assenza delle irregolarità in precedenza rilevate.

Quanto alla carente o omessa esplicitazione, nelle delibere assembleari adottate dalle società Servizi comunali associati s.r.l. e Marina di Alassio s.r.l., delle motivazioni a supporto della scelta dell'organo di amministrazione collegiale, in luogo dell'amministratore unico, come prescritto dall'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione rileva come le motivazioni illustrate nei verbali assembleari (rispettivamente) del 14 e del 24 febbraio 2023 si limitino:

- con riguardo a SCA srl, a giustificare la scelta dell'organo collegiale in ragione della pluralità dei soci e delle peculiarità territoriali dei Comuni rappresentati (Comuni costieri e montani), i quali esprimono talora esigenze divergenti tali da richiedere un'ampia rappresentanza nell'ambito dell'organo di amministrazione. Si tratta di ragioni che, per quanto apprezzabili, non attengono a quelle "*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*" - dovendosi per adeguatezza organizzativa intendersi la gestione interna della società e delle attività dalla stessa svolte, risultando estranea da tale accezione il profilo attinente alla auspicata maggiore rappresentatività dell'organo amministrativo rispetto alla compagine sociale - che sole possono giustificare il mantenimento di un organo collegiale. Peraltro, la Sezione rileva che dal verbale del 14 febbraio 2023 risulta che l'assemblea ordinaria della società ha deliberato altresì una modifica statutaria prevedendo l'incremento, da tre a cinque, del numero di componenti del consiglio di amministrazione, sulla base delle stesse motivazioni addotte per giustificare la scelta dell'organo collegiale in luogo dell'amministratore unico (motivazioni che questa Sezione, per le ragioni sopra precisate, non ritiene sufficienti a giustificare anche il mantenimento della composizione collegiale precedente alla modifica statutaria da ultimo menzionata);
- con riguardo a Marina di Alassio s.r.l., ad affermare la maggiore idoneità di un organo collegiale a garantire adeguati livelli di *governance* e la presenza nell'organo esecutivo di specifiche competenze con riferimento a una realtà complessa quale la gestione di un porto turistico. Trattasi di motivazione priva del carattere di specificità prescritto dal comma 2 dell'art. 11, d.lgs. n. 175/2016, in quanto non sono indicate le specifiche ragioni

da cui si desumerebbe l'inadeguatezza organizzativa di un amministratore unico, né sono indicate le specifiche competenze differenziate di cui ciascun amministratore sarebbe titolare (e in quali termini lo statuto consentirebbe di garantire la composizione diversificata dell'organo amministrativo, in punto di competenze di ciascun componente, in occasione di ogni rinnovo dell'organo).

La Sezione non può dunque che prendere atto, per le ragioni sopra esposte, della non adeguatezza delle motivazioni con cui entrambe le società giustificano la scelta di mantenere un organo amministrativo collegiale. Tale circostanza ha già costituito oggetto di accertamento da parte della delibera n. 61/2022/PRSP e non necessita dunque di ulteriore pronuncia in questa sede. L'ente partecipante, qualora intenda mantenere gli organi amministrativi nella composizione collegiale, sarà tenuto a fornire una motivazione più analitica di quella allo stato posta alla base di detta scelta.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000, prende atto delle misure comunicate dal Comune di Alassio nei termini di cui in motivazione, riservando all'esame del rendiconto 2022 la corretta quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità.

Si dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Alassio, nonché la pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 maggio 2023.

Il Magistrato istruttore
(Davide Miniussi)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria
Il Funzionario preposto